

	Comune di Borgo Ticino		Consiglio Comunale (C.C.)	
	<i>codice Ente C_ C816</i>		Nr.	Data
			37	28/12/2018
	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2018** addì **28** del mese di **Dicembre** alle ore **21.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere	SI
Crobu Michele	Consigliere	SI
Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	AG
Orlando Giovanni	Consigliere	AG
Pirola Roberta	Consigliere	AG
Zianni Beniamino	Consigliere	SI
Gerosa Mirko	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale **Gugliotta Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Su relazione dell'Assessore al Bilancio, che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che rispetto a detta data questo Comune ritiene di provvedere quanto prima all'adozione degli atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2019/2021;
- che la necessità di detta convocazione deriva, tra l'altro dall'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio 2019 - 2021, di cui l'approvazione delle aliquote IMU in oggetto è propedeutica giusto art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (finanziaria 2007) che recita: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato:

- che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche:

- che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì:

- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre:

- che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato che:

- il comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/15 ha ripristinato nuovamente il criterio di suddivisione del territorio tra montano e non montano contenuto nella circolare n. 9 del 14/06/93 abbandonando definitivamente la suddivisione altimetrica introdotta dal D.M. del 28/11/13 allargando così il perimetro territoriale dell'agevolazione legata ai terreni agricoli;

- che il Comune di Borgo Ticino, secondo la circolare sopra citata, rientra fra i comuni inseriti in detta circolare nel cui territorio è prevista pertanto l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli;

- che ad oggi nulla è specificatamente previsto a livello normativo per ciò che riguarda l'esenzione o meno dei terreni cosiddetti "incolti" nei territori su citati tanto che, anche il ministero delle finanze, nelle risposte di telefisco del febbraio 2016 non escludeva l'aggiunta di ulteriori istruzioni sulla nuova materia, e non si hanno notizie ulteriori;

Osservato:

- altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- inoltre che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Dato atto:

- che con deliberazione G.C. n. 34 del 23.06.2015 sono già state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato:

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate come A1, A8, e A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, disciplinandone i nuovi requisiti;

RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2017, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU nella seguente misura:

- aliquota di base 10,60 per mille
- aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze 3,50 per mille
- aliquota di base 10,60 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree fabbricabili, fabbricati ad uso produttivo iscritto nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014)
- esenzione terreni agricoli non soggetti all'imposta.

- Per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, e A9) e per le relative pertinenze è prevista una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;

Con votazione favorevole di n. 9 consiglieri, compreso il Sindaco, espressa in forma palese per alzata di mano, ed il voto contrario del Consigliere Gerosa Mirko.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2019 nelle seguenti misure, già adottate con C.C. n. 53/17 su richiamata:

- aliquota di base 10,60 per mille
- aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze 3,50 per mille
- aliquota di base 10,60 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree fabbricabili, fabbricati ad uso produttivo iscritto nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014)
- esenzione terreni agricoli non soggetti all'imposta.

2) Di approvare che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, e A9) e per le relative pertinenze va considerata una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) Di demandare al Servizio finanziario la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 lett. e) della legge 28.12.2015 n. 208;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione favorevole di n. 9 consiglieri, compreso il Sindaco, espressa in forma palese per alzata di mano, ed il voto contrario del Consigliere Gerosa Mirko.

DELIBERA

- Di dare atto dell'esecutività del presente atto, ai sensi del comma 3, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **17/12/2018**



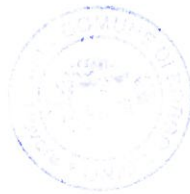
Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **17/12/2018**



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11/01/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 11/01/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguita il 28/12/2018

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 11/01/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele